



AREA PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE
STAFF DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N. 29 / 2020

**OGGETTO: MACELLAZIONE DEI SUINI PER USO PRIVATO STAGIONE
INVERNALE 2020-2021.**

IL SINDACO

- Visti gli artt. n. 1 e 13 del R.D.n. 3298 del 20-12-1928;
- Visto l'art.5 della L.R.n.19 del 4-5-1982;
- Vista la Legge n. 833 del 3-12-1978;
- Visto il Reg. 1099/2009 (benessere animale);
- Vista la Deliberazione dell'AUSL di Bologna n° 1 del 18/01/2012 (nuovo tariffario);
- Visto il Regolamento 1375/15 CE (presenza trichine nelle carni);
- Vista l'Ordinanza 12/04/2008 con la quale il Ministero della Salute definisce come allevamento familiare "l'allevamento da ingrasso che detiene fino ad un massimo di quattro suini in accrescimento non a scopo commerciale e che non movimentata animali verso altri allevamenti"
- Visto il Regolamento locale di Igiene per la tutela della Salute e dell'Ambiente;

A U T O R I Z Z A

la macellazione a domicilio dei suini destinati al consumo familiare per il periodo dal 15 novembre 2020 al 1° marzo 2021.

O R D I N A

- 1) I proprietari di suini che intendono avvalersi della possibilità di macellare gli animali presso il proprio domicilio dovranno effettuare la prenotazione, come di consueto, in Comune o presso gli Uffici veterinari locali con almeno due giorni di anticipo, **concordando con il Veterinario Ufficiale l'ora di inizio della macellazione**. E' possibile prenotare la visita anche via internet mediante il seguente percorso:

Dal Portale (<http://www.ausl.bologna.it/>) pagina principale del sito internet della AUSL

- Chi siamo -->
- L'organizzazione -->
- I dipartimenti di produzione territoriale -->
- Il dipartimento sanità pubblica -->
- Sanità Pubblica Veterinaria Igiene Alimenti di Origine Animale -->
- Macellazione suini a domicilio -->



Comune di Budrio

Bologna

- Link Macellazione a domicilio Richiesta on line

Il tutto riassunto nel link diretto:

http://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/dipartimenti-territoriali-1/dipartimento-di-sanitapubblica/of_spv/macellazione-suini-a-domicilio/prenotazione-visita-suini/view

- 2) Le visite sanitarie verranno effettuate solo nelle giornate di **martedì, mercoledì, giovedì e sabato** dalle ore 8,00 alle ore 14,00. Il suino macellato dovrà essere presentato in mezzene; è vietato allontanare dal luogo di macellazione organi e visceri prima dell'avvenuta visita sanitaria.
- 3) Per ragioni di ordine igienico sanitario e ai sensi dell'art. 13 del R.D. 3298/1928 e dell'Ordinanza 12/04/08, la macellazione a domicilio è consentita esclusivamente per i suini allevati (**almeno 90 giorni di permanenza presso l'azienda**) ed in numero proporzionato ai componenti il nucleo familiare (massimo 4 capi, fatto salvo situazioni contingenti concordate tra l'Ambito Veterinario dell'AUSL di Bologna e questa Amministrazione);
- 4) La macellazione a domicilio è permessa **solo per il consumo familiare** delle carni ed **è vietata la vendita** delle carni e dei salumi provenienti da macellazione a domicilio;
- 5) I suini, prima di iniziare le operazioni di macellazione, dovranno essere storditi con pistola a proiettile captivo o altro mezzo autorizzato e dovranno essere evitate inutili sofferenze (Reg. 1099/2009);
- 6) Le carni ottenute potranno essere consumate solo dopo l'effettuazione dell'esame trichinoscopico. Dette carni potranno comunque essere lavorate e trasformate, senza allontanarle dalla sede di macellazione;
- 7) Il compenso per le visite effettuate dal Veterinario dell'AUSL è fissato in € 9,00 per ogni capo macellato. Il pagamento della visita avverrà al ricevimento di fattura emessa dall'AUSL di Bologna.

Si ricorda inoltre che

- Chiunque macelli senza preavviso e senza controllo veterinario, a norma dell'art. 13 del RD 3298/28, è punito ai sensi dell'art. 358 del T.U.LL.SS, modificato dall'art. 16 del D.Lgs. 196/1999, a cui si aggiunge il sequestro amministrativo cautelare e la successiva possibile distruzione previsti nella Legge 689/81 e suo regolamento di attuazione.
- Chi vende carni (o prodotti derivati) dei suini macellati a domicilio è soggetto alla sanzione da € 1.500 a € 9.000 ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lvo 193/07 oppure da € 3.000 a € 18.000 ai sensi dell'art. 6, comma 10 del D. Lvo 193/07;
- Chi non sottopone gli animali a stordimento preventivo è punito con sanzione da € 2.000 a € 6.000 ai sensi del D.Lgs 6/11/2013 n. 131, salvo che il fatto non



Comune di Budrio
Bologna

costituisca reato.

Lì, 27/10/2020

IL SINDACO
MAZZANTI MAURIZIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)